



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA AL DECRETO MINISTERIALE 2 GENNAIO 2008 N. PROT. GAB./4.

Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01

Con il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 prot. Gab./4 si è provveduto ad adeguare le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“*Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297*”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, relativo alle agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a favore delle imprese, disciplina il regime di aiuti di Stato in materia, attribuiti alla competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tale decreto è attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, che ha provveduto al “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*”.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione (RSI), di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01, ha determinato la necessità del conseguente adeguamento del Decreto Ministeriale n. 593/2000.

Tale adeguamento è stato operato con il decreto ministeriale n. 4 del 2 gennaio 2008, **con effetto per i progetti di ricerca presentati a partire dal 1° gennaio 2008.**

Il decreto ministeriale n. 4/2008 non costituisce introduzione di un nuovo regime di aiuti, pertanto non appare soggetto a specifica notifica, ma alla opportuna comunicazione alle Autorità competenti affinché ne abbiano notizia.

A ciò si è provveduto con la nota del 29 gennaio 2008 prot. 660, indirizzata alla Commissione Europea, alla Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea, e per conoscenza anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Dipartimento Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio, al Ministero degli Affari Esteri. La Commissione Europea ha fornito il proprio riscontro con nota della Direzione Generale Concorrenza datata 12 febbraio 2008 prot. Comp./Info-A-2611.

In data 16 aprile 2008 il decreto n. 4/2008 è stato registrato dalla Corte dei Conti (Reg. 1, Foglio n. 388).

Qui di seguito si evidenziano gli elementi oggetto dell'adeguamento, con la precisazione che per ogni altro aspetto restano vigenti le disposizioni del Dm n. 593 dell'8 agosto 2000 e i relativi allegati.

Nel dettaglio, l'adeguamento ha riguardato gli aspetti di seguito evidenziati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

Attività agevolabili

Ai sensi della Disciplina, le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione ora agevolabili sono:

- **ricerca industriale** la cui definizione è stata integrato con il riferimento alla “(...) creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche”;

- **sviluppo sperimentale** che ha sostituito il precedente sviluppo precompetitivo e così definito:” acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.”;

Soggetti ammissibili

Fra i soggetti ammissibili a presentare, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Dm n. 593/00, richieste di agevolazione, è stata inserita la figura degli “organismi di ricerca” la cui definizione viene di seguito riportata:

“soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

- le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti”.

Agevolazioni aggiuntive

Una delle modifiche più rilevanti, conseguenti alle nuove disposizioni comunitarie, riguarda la concessione delle maggiorazioni.

In primo luogo, sono state soppresse le maggiorazioni di tipo territoriale. Sono riconoscibili, invece, due tipologie di maggiorazioni, una collegata alle dimensioni delle imprese richiedenti e l'altra collegata alla sussistenza di specifiche fattispecie di collaborazione.

In particolare, sono riconoscibili le seguenti maggiorazioni, riferite comunque ai singoli soggetti beneficiari e non all'intero progetto.

- A favore dell'impresa di Media dimensione è riconosciuta una maggiorazione del 10%;
- A favore dell'impresa di Piccola dimensione è riconosciuta una maggiorazione del 20%.
- E' inoltre riconoscibile una maggiorazione del 15%, a concorrenza di una intensità massima dell'80%, per i seguenti casi:
 - a) Collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi.
 - b) Collaborazione tra impresa e un organismo di ricerca:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Ai fini dei punti a) e b), il subappalto non è considerato una collaborazione. Sussiste, invece, collaborazione nel caso di progetti presentati da consorzi e/o società consortili e i cui costi sono sostenuti da soci consortili rientranti nelle suddette tipologie di soggetti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

In caso di collaborazione tra un'impresa ed un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni sopra precisate non si applicano all'organismo di ricerca.

Si ribadisce che il riconoscimento delle maggiorazioni avverrà nella forma del contributo della spesa, con contestuale diminuzione dell'eventuale agevolazione riconosciuta nella forma del credito agevolato.

Costi ammissibili

Sono state riformulate le voci specifiche dei costi ammissibili, in coerenza con le diciture previste dalla Disciplina. Si è precisato che i costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Le tipologie di costi ammissibili sono le seguenti:

- a. **Spese di personale** (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).
- b. **Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca.** Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- c. **Costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca.** Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.
- d. **Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.**
- e. **Spese generali** supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.
- f. **Altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.”

Per quanto riguarda il riconoscimento delle spese generali, appare necessario sottolineare come sia stata eliminata la possibilità di un riconoscimento forfettario delle stesse, e ciò anche al fine di rendere coerente la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali della UE.

In considerazione di ciò, le modalità di riconoscimento delle spese generali dovranno osservare le seguenti indicazioni.

Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

A tal fine, le spese generali debbono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

Tale percentuale sarà determinata in base al rapporto tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca.

Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio Sindacale e, per le società che non dispongono di tale organo, dal responsabile legale.

Tali spese sono riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini magazzinieri, segretarie, ecc)
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc)
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc) – con esclusione della voce investimenti – nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Infine, sempre ai fini predetti, nella determinazione del costo del personale non dovrà operarsi, dal computo delle ore lavorate, la deduzione del 5% per assenze dovute a cause varie. Resta ferma la necessità che la verifica delle ore lavorate venga effettuata esclusivamente su base giornaliera.

Appare inoltre importante sottolineare come le nuove disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali della Unione Europea prevedano che le categorie delle spese ammissibili sono definite a livello nazionale, salve le eccezioni previste nell'ambito dei regolamenti dei singoli Fondi.

In tale quadro, si precisa che il costo relativo all'acquisto dei terreni non potrà superare il 10% del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli già posti dal Dm n. 593/00.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

De minimis

È stato precisato che per tutti gli aiuti di importanza minore ("de minimis") si applicano già a decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006.

Effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico

In aderenza al punto 6 della Disciplina, sono state aggiornate le modalità di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI.

Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del D.M. 593/00, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del D.M. 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina Comunitaria in tema di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione n. 2006/C 323/01.

In particolare, l'accertamento è svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed è finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di Ricerca e Sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:

- a) *aumento delle dimensioni del progetto*: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo;
- b) *aumento della portata*: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- c) *aumento del ritmo*: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- d) *aumento dell'importo totale della spesa in Ricerca e Sviluppo*: aumento della spesa totale in Ricerca e Sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di Ricerca e Sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.

Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si può concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca

Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente.

Definizione PMI

Ai fini della determinazione dei parametri dimensionali si applicano le disposizioni del decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, adottato ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE .

Notifica degli aiuti di rilevante importo

Devono essere notificati alla Commissione Europea, prima dell'inizio delle attività di valutazione:

- i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilità);
- i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa, (per progetto/studi di fattibilità).

I massimali sopra riportati sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.

Roma, 15 MAG. 2008

II DIRETTORE GENERALE

Dr. Luciano CRISCUOLI